

# **IUS CANONICUM IN ORIENTE ET OCCIDENTE**

**Festschrift für Carl Gerold Fürst  
zum 70. Geburtstag**

**Herausgegeben von  
Hartmut Zapp, Andreas Weiß  
und Stefan Korta**

**Sonderdruck**

**2003**



**PETER LANG**

**Europäischer Verlag der Wissenschaften**

## Enti e Circostrizioni meta-rituali nell'organizzazione ecclesiastica

Pablo Gefaell

Sono molto lieto di poter offrire un piccolo contributo a questo libro in onore del caro maestro, Prof. Dr. Carl Gerold FÜRST, che tanta pazienza e dedizione mi ha sempre manifestato.

In queste poche pagine vorrei cominciare una riflessione canonistica su un argomento, credo, non sufficientemente sviluppato fino ad oggi nella dottrina sull'organizzazione ecclesiastica ma che, a mio avviso, merita attenzione e ulteriori approfondimenti.

Mi riferisco al fatto che nella Chiesa esista una serie di strutture organizzative che si collocano ad un livello costituzionale non legato alla differenziazione dei cosiddetti „riti“. Queste strutture potrebbero essere chiamate „strutture meta-rituali“ (per non dire „sopra-rituali“, denominazione che potrebbe essere fraintesa come se esse avessero importanza maggiore dei „riti“, cosa non vera).

Nella riflessione canonistica, gli studi sulla situazione nella cornice giuridico-costituzionale di queste strutture gerarchiche che non rientrano nella tradizionale divisione tra i „riti“ è quasi inesistente, se non totalmente inesistente.<sup>1</sup>

Diverse realtà mi hanno fatto meditare su questo argomento. Ricordo, per esempio, quando consultai anni fa il testo degli Statuti Personali del Libano. Essi sono Leggi civili in cui lo Stato libanese riconosce le norme particolari che regolano le diverse comunità religiose presenti nel Libano. È interessante leggere il primo e secondo articolo dello Statuto delle Comunità cattoliche:

„Art. 1: La présente loi s'applique aux communautés chrétiennes catholiques suivantes: maronite, grecque-catholique melkite, arménienne-catholique, syriaque-catholique, latine et chaldéenne.

Art. 2: 1° Chacune des communautés mentionnées à l'article 1<sup>er</sup> est une personne morale distincte et indépendante ayant ses propres status.

2° Cependant, toutes sont individuellement et collectivement membres d'un même corps qui est l'Église catholique dont le chef est Sa Sainteté le Pape et constituant avec cette Église une entité juridique indivisible.“<sup>2</sup>

Ritengo molto interessanti questi articoli, anche perché appartengono ad una legge civile (statuto personale), che guarda „dal di fuori“ la realtà costituzionale della Chiesa cattolica. Mancando nella nostra Chiesa una legge costituzionale scritta, questo „essere guardati dal di fuori“ può servirci per riflettere sulla nostra realtà costituzionale.

---

<sup>1</sup> Cfr., p. es., il libro di un altro carissimo maestro, HERVADA, Javier, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, dove non si affronta l'argomento.

<sup>2</sup> MAHMASSANI, Maher / MESSARRA, Ibtissan (eds.), *Statut Personnel. Textes en vigueur au Liban*, Beyrouth 1970, 352.

Sembrirebbe che il livello „meta-rituale“ della costituzione della Chiesa è una realtà scontata, ovvia. Ma se andiamo al concreto si vedrà che non è così tanto evidente.

Per alcune di queste strutture l'inquadramento costituzionale sembra di essere facile, perché si tratta di organismi in relazione col governo della Chiesa universale (anche se vedremo che queste strutture non mancano di problemi a livello pratico nella concreta configurazione storica). In altri casi, tuttavia, manca una sufficiente riflessione ecclesiologica e canonica su queste strutture pastorali al servizio di varie Chiese *sui iuris*.

Molti dei canonisti attuali hanno acquisito una formazione troppo centrata sull'ambito latino, e questo li può portare a identificare la costituzione della Chiesa universale con la costituzione della Chiesa latina. Perciò il Santo Padre ci ha ammonito parecchie volte a sapere respirare con i due polmoni della Chiesa, non soltanto con quello latino. Tuttavia, anche essendo consapevoli che nell'unica Chiesa vi sono diverse strutture costituzionali autonome, si può cadere in una trattazione dottrinale, ecclesiologica e canonica, che veda la Chiesa composta di diverse unità autonome, senza saper integrare adeguatamente questa diversità nell'unità organica. Vi sono diversi polmoni nella Chiesa (non soltanto due, poiché le Chiese orientali non sono un'unica realtà) ma il sangue che è da loro ossigenato è unico. Il sangue di Cristo che scorre nelle vene di tutti i figli di Dio.

A livello ecclesiologico si pone la sfida di fare una riflessione seria per l'armonizzazione delle diverse dimensioni della Chiesa. Non soltanto nel rapporto „Chiesa universale – Chiesa particolare“, ma anche per quelli esistenti tra „Chiesa universale – Chiese *sui iuris*“ e „Chiesa *sui iuris* – Chiese particolari al suo interno“. Di conseguenza, anche in ambito canonico occorre continuare a riflettere sul rapporto tra i diversi ordinamenti secondari dell'unico ordinamento primario della Chiesa universale<sup>3</sup> e tra gli ordinamenti secondari e l'ordinamento primario.

Per la nostra esposizione, ci interessa distinguere, in primo luogo, due tipi di strutture gerarchiche:

- quelle che hanno una finalità direttamente relazionata con il governo costituite da organismi amministrativi (siano di natura consultiva o deliberativa). In questo gruppo si trovano, per esempio, la curia romana, il sinodo dei vescovi, ecc.;
- quelle strutture che hanno una finalità di attenzione pastorale ai fedeli in modo più diretto. Mi riferisco alle comunità cristiane gerarchicamente strutturate come, per esempio, gli ordinariati, esarcati, prelature, eparchie/diocesi, ecc.

<sup>3</sup> Sulla diversità di ordinamenti secondari, cfr. GEFAELL, Pablo, Rapporti tra i due ‚Codici‘ dell'unico ‚Corpus Iuris Canonici‘, in: ARRIETA, Juan I. / MILANO, Gian P. (eds.), Metodo, Fonti e Soggetti del Diritto Canonico. Atti del Convegno Internazionale di Studi „La Scienza Canonistica nella seconda metà del '900. Fondamenti, metodi, prospettive in D'Avack - Lombardía - Gismondi - Corecco“, Roma 13-16 novembre 1996, Città del Vaticano 1999, 654-669.

## 1. La Curia romana quale organo della Chiesa universale

In primo luogo vorrei soffermarmi brevemente su un punto che può sembrare irrilevante, ma che penso sia da chiarire. Mi riferisco all'inquadramento attuale degli affari riguardanti le Chiese orientali dentro della struttura organica della Curia romana.

Farò alcune considerazioni forse un po' azzardate e proporrò soluzioni forse un po' utopiche; non mi illudo di essere esaudito, ma vorrei che almeno servissero per riflettere e stimolare lo scambio di idee.

Nel 1917 è stata costituita la „Sacra Congregazione per la Chiesa orientale“<sup>4</sup>, staccandola così dalla Congregazione di Propaganda Fide, dove sin dal 1862 esisteva come sezione della medesima.<sup>5</sup> Questo fatto è un indicatore della mentalità dell'epoca, che riteneva gli orientali cattolici come frutto dell'evangelizzazione tra gli ortodossi, equiparando questi ultimi ai popoli ancora pagani.

Nel Concilio Vaticano II si auspicò una riforma della Curia Romana con la finalità di mettere più in evidenza il suo carattere di Ente centrale, ausiliare del ministero Primaziale nel servizio della Chiesa universale. Così stabiliva il decreto „Christus Dominus“:

„Nell'esercizio del suo supremo, pieno e immediato potere sopra tutta la chiesa, il romano pontefice si avvale dei dicasteri della curia romana, che perciò compiono il loro incarico nel nome e nell'autorità di lui, a vantaggio delle chiese e al servizio dei sacri pastori.

Ora i padri del sacrosanto concilio esprimono il desiderio che a questi dicasteri, ... sia dato un nuovo ordinamento, maggiormente conforme alle necessità dei tempi, delle regioni e dei riti ...

E poiché questi dicasteri sono stati costituiti per il bene della chiesa universale, si esprime ugualmente il desiderio che i loro membri, i loro ufficiali e consultori, come pure i legati del romano pontefice, nei limiti del possibile, siano in più larga misura scelti dalle diverse regioni della chiesa; di modo che gli uffici ossia gli organi centrali della chiesa cattolica rivestano un carattere veramente universale“ (CD 9-10).

Coerentemente, il primo articolo della cost. ap. „Pastor Bonus“ (PastBon) così definisce la Curia romana:

„La Curia romana è l'insieme dei dicasteri e degli organismi che coadiuvano il romano Pontefice nell'esercizio del suo supremo ufficio pastorale per il bene e il servizio della Chiesa universale e delle Chiese particolari, esercizio col quale si rafforzano l'unità di fede e la comunione del Popolo di Dio e si promuove la missione propria della Chiesa nel mondo“ (PastBon 1).

Pertanto, tra l'altro, i dicasteri della Curia romana, „ciascuno secondo la rispettiva competenza ... promuovono le iniziative per il bene della Chiesa universale“ (PastBon 13). E tale competenza dei dicasteri „si determina in ragione della materia, se non è stato esplicitamente stabilito altrimenti“ (PastBon 14). Di conse-

<sup>4</sup> MP „Dei providentis“, 1 maggio 1917, in: AAS 9 (1917) 529 ss.

<sup>5</sup> Anche la ristrutturazione della Curia romana operata da Pio X l'aveva mantenuto come sezione di Propaganda fide; cfr. cost. ap. „Sapienti consilio“, in: AAS 1 (1909) 13.

guenza, si potrebbe pensare che ogni dicastero ha una sua materia di competenza che riguarda tutta la Chiesa cattolica. La Curia romana, in quanto Ente centrale, è al servizio di tutta la Chiesa cattolica e, quindi, a rigor di logica, ogni dicastero dovrebbe seguire quel criterio.

Tuttavia nella realtà ciò non è così, perché – tranne qualche eccezione<sup>6</sup> – quasi tutte le Congregazioni hanno competenza esclusivamente sulla Chiesa latina, mentre la competenza della Congregazione per le Chiese orientali riguarda tutti gli affari concernenti le Chiese orientali (cfr. PastBon 56, 58, 59). La competenza della Congregazione orientale è quindi su tutte le materie, ma soltanto riguardo ad un determinato settore della Chiesa cattolica. Da questo si può vedere che la situazione non è cambiata per niente riguardo alla precedente normativa, perché anche il can. 257 § 2 del CIC 1917 attribuiva a questa Congregazione orientale „tutte le facoltà che hanno le altre Congregazioni per le Chiese di rito latino“, tranne alcune eccezioni.

Tutti (quasi tutti) gli altri dicasteri rimangono, pertanto, „latini“, cosa che fa apparire la Curia romana come una struttura della Chiesa latina con uno strano appendice orientale. Per evitare questa fastidiosa impressione, bisognerebbe domandarsi se la natura della Curia romana come struttura al servizio della Chiesa universale non esigerebbe forse una diversa organizzazione.

È chiaro che la configurazione attuale della Curia risponde a criteri „pratici“. Le Chiese orientali cattoliche sono, oggi come oggi, una esigua minoranza, e sembra più semplice trattare tutti i loro affari in un unico dicastero. Inoltre, questa soluzione forse ha aiutato a proteggere gli interessi degli orientali. Tuttavia tale soluzione, a mio avviso, pone diversi problemi:

- quello che ho appena indicato sulla deformata immagine della natura di questo Ente centrale della Chiesa universale, che così appare erroneamente come istituzione dell'organizzazione della Chiesa latina. Molti, anche canonisti, forse in modo inconscio, così la considerano<sup>7</sup>;
- la difficoltà di trattare tanta diversità di materie, che richiedono esperti in tutte le questioni;

<sup>6</sup> L'art. 58 § 2 della PastBon indica le seguenti: la Congregazione della Dottrina della Fede e delle Cause dei santi, la Penitenziaria apostolica, il Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, il Tribunale della Rota romana e la Congregazione del Culto divino e della Disciplina dei sacramenti per quanto attiene alla dispensa per il matrimonio rato e non consumato. Alle quali bisogna aggiungere anche il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (cfr. Lettera della Segreteria di Stato, Nr. 278.287/G.N., del 27 febbraio 1991). Cfr. ARRIETA, Juan I. / CANOSA, Javier / MIÑAMBRES, Jesús, *Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa*, Milano 1997, 246-249.

<sup>7</sup> Parecchi autori hanno segnalato che questo problema si notava anche nella redazione di molti documenti della Sede Apostolica, ed in concreto della Pastor Bonus: cfr., p. es., FÜRST, Carl G., *Lex prior derogat posteriori? Die Ap. Konst. Pastor Bonus, die Römische Rota als konkurrierendes Gericht II. Instanz bzw. als III. (und ggf. weitere) Instanz zu Gerichten einer Orientalischen Kirche eigenen Rechts und der CCEO*, in: GS Schulz, 269-283; ABBASS, Jobe, *Apostolic See in the new Eastern Code of Canon Law*, Lewiston – Queenston – Lampeter 1994.

- la mancanza di utilissimi documenti paralleli a quelli che promulgano gli altri dicasteri (penso, ad esempio, al direttorio per i presbiteri, e a tanti altri).

Per tentare di proporre delle soluzioni alternative, si potrebbe forse pensare ad una Curia romana con una sezione orientale in ogni dicastero, che lavorasse in simbiosi con le altre sezioni del rispettivo dicastero. La Congregazione orientale, in questo caso, diventerebbe semplicemente un nucleo interdicasteriale per il coordinamento del lavoro delle sezioni dei diversi dicasteri. Tuttavia questo esige di risolvere almeno due punti:

- trovare un meccanismo equo di votazione per evitare che gli orientali restino sempre in minoranza nelle votazioni dei diversi dicasteri;
- indicare i criteri per identificare quali disposizioni vincolano gli orientali e quali no (per un possibile criterio cfr. can. 1492 CCEO).

Come ho detto, questo forse non è altro che un semplice anelito isolato, ma ritenevo utile metterlo a fuoco.

## 2. La diocesi/eparchia è necessariamente legata ad un rito?

Passiamo ora ad un argomento totalmente diverso, ma che ha molto a che fare con il tema generale di questo contributo. Mi riferisco alla natura „meta“-rituale delle diocesi/eparchie in quanto Chiese particolari.

A primo sguardo, uno potrebbe dire che una eparchia appartiene sempre ad una Chiesa *sui iuris* concreta e, perciò, deve comprendere solo fedeli di un determinato rito.

Tuttavia, se consideriamo che la diocesi/eparchia è il paradigma di „Chiesa particolare“ (nel senso attuale del termine, cioè di quello indicato nel can. 381 CIC e nel can. 177 CCEO), bisognerà ammettere che nelle eparchie/diocesi „è presente ed opera la Chiesa di Cristo, Una, Sancta, Cattolica e Apostolica“ (CD 11), e che esse „sono formate ad immagine della Chiesa universale“ (LG 23). Di conseguenza l'eparchie/diocesi devono essere per essenza aperte a qualsiasi tipo di fedele, di qualunque patrimonio rituale.

In un interessante articolo di prossima pubblicazione, da cui prendo alcune delle idee qui esposte, Arturo CATTANEO, scrive:

„In virtù di questa mutua immanenza fra Chiesa universale e Chiesa particolare va perciò riconosciuto che non solo la Chiesa universale tende verso la piena unità e cattolicità, ma anche ogni Chiesa particolare.

Di ognuna di esse si deve quindi poter dire che ‚parla tutte le lingue, comprende e abbraccia nella sua carità tutte le lingue, superando così la dispersione babelica‘ (AG 4); che raggiunge penetra e assume le diversità umane ‚nella pienezza cattolica‘ (AG 6); che fonde ‚insieme (*in unum congregans*) tutte le differenze umane che vi si trovano inserendole nell'universalità della Chiesa‘ (AA 10); che ‚assume tutte le capacità, le risorse e le consuetudini di vita dei popoli, nella misura in cui sono buone, e assumendole le purifica, le consolida e le eleva. Essa si ricorda di dover raccogliere insieme con quel Re, al quale sono state date in eredità le genti (cf Sal 2,8), e nella cui città vengono portati doni e offerte (cf Sal 71,10. Is 60,4-7. Ap 21,24). Questo carattere di universalità che adorna il popolo di Dio è un dono del Signore; mediante esso

la Chiesa cattolica tende efficacemente e perpetuamente a ricapitolare tutta l'umanità e i suoi beni sotto il Cristo capo, nell'unità del suo Spirito' (LG 13).<sup>8</sup>

Tuttavia, è un fatto incontestabile che ogni diocesi o eparchia, esistente nella realtà concreta, appartiene ad una o ad altra delle varie Chiese *sui iuris* che ci sono nella Chiesa cattolica. Non esiste una eparchia „arituale“, almeno oggi come oggi. Ma è lecito domandarsi: perché le diocesi/eparchie devono appartenere ad un rito concreto? La definizione di eparchia/diocesi, in quanto tale (CCEO can. 177, CIC can. 381), non fa riferimento al rito (nel senso del CCEO can. 28 § 1).

Queste circoscrizioni ecclesiastiche possono, con la dovuta licenza, incardinare clero appartenente a diverse Chiese *sui iuris* (cfr. CIC can. 1015 § 2, CCEO can. 748 § 2). Inoltre, i fedeli affidati alla cura pastorale di un Vescovo eparchiale/diocesano possono appartenere a più Chiese *sui iuris*: infatti, anche nei codici in vigore, vi sono delle norme specifiche che prevedono l'assistenza pastorale dei fedeli di altro rito che per ragione del domicilio e della non esistenza di struttura della propria Chiesa *sui iuris* nel territorio, appartengono a pieno diritto ad una diocesi/eparchia inquadrata in un'altra Chiesa *sui iuris* (CIC cann. 383 § 2, 476, 518; CCEO cann. 193, 207, 916 § 5).<sup>9</sup> Addirittura, come si sa, esistono alcuni rari casi di vescovi orientali (per di più in India) a capo di diocesi latine, e nella storia non mancano esempi di vescovi latini a capo di strutture orientali (e con ciò non voglio dire che questa sia la situazione ideale ...).

## 2.1. Il criterio territoriale o personale nelle eparchie/diocesi

Prendiamo adesso in considerazione il canone latino sul criterio territoriale o personale delle „Chiese particolari“:

<sup>8</sup> CATTANEO, Arturo, Migrazioni e multiculturalità, una sfida per la Chiesa, in: AA. VV., Per una convivenza tra i popoli. Migrazione e multiculturalità. Atti del Congresso internazionale in memoria di S.E. Mons. Eugenio Corecco, Lugano 28.2-2.3.2002 (in corso di stampa). Questo autore si basa soprattutto sugli studi di CORECCO, Eugenio, La presenza dei migranti nella Chiesa particolare: segno dell'immanenza reciproca fra Chiesa universale e particolare, in: *Seminarium* 37 (1985) 48-66; e di LEGRAND, Hervé, La nature de l'église particulière (CD, n. 11) – La délimitation des diocèses (CD, nn. 22-24), in: ONCLIN, Wilhelm et al. (eds.), Vatican II. La charge pastorale des évêques, Paris 1969, 104-124 e 177-219.

<sup>9</sup> JAEGER, David, Erezioni di circoscrizioni ecclesiastiche orientali in territori a popolazione cattolica prevalentemente di rito latino. Considerazioni canoniche e presupposti ecclesio-logici, in: *Antonianum* 75 (2000) 517: „La presenza di fedeli di diverso rito nella medesima Chiesa particolare locale (= territoriale) non deve essere considerata necessariamente anomala o da evitare, così da preferire la costituzione di nuove circoscrizioni distinte ‚ratione fidelium Ritus‘ ... le Chiese particolari (= Diocesi, Eparchie) non sono, come tali, di per sé, ‚manifestazioni‘ della ‚Ecclesia (ritualis) sui iuris‘, ma precisamente dell'una, sancta, catholica et apostolica Christi Ecclesia.“ I limiti dei cann. 1015 § 2 CIC – 748 § 2 CCEO non suppongono una minore appartenenza alla diocesi, bensì una protezione del peculiare rito liturgico di ordinazione; altrimenti non si capirebbe la disposizione dei cann. 1021 CIC – 752 CCEO.

„§ 1. Pro regula habeatur ut portio populi Dei quae dioecesim aliamve Ecclesiam particularem constituat, certo territorio circumscribatur, ita ut omnes comprehendat fideles in territorio habitantes.

§ 2. Attamen, ubi de iudicio supremae Ecclesiae auctoritatis, auditis Episcoporum conferentiis quarum interest, utilitas id suadeat, in eodem territorio erigi possunt Ecclesiae particulares ritu fidelium aliave simili ratione distinctae.“ (CIC can. 372).

Questo canone non esiste nel CCEO. Il suo § 1 stabilisce il principio territoriale come criterio generale e primario per circoscrivere le Chiese particolari, accogliendo tutti i fedeli di qualsiasi „rito“ che dimorano all'interno dei suoi confini geografici. Anche se ciò non significa che l'elemento territoriale sia costitutivo essenziale del concetto di Chiesa particolare (la definizione di diocesi offerta da CD 11, dal CCEO can. 177 § 1 e dal CIC can. 381, non prevede questo criterio territoriale).<sup>10</sup>

Mi permetto ora di fare ciò che potrebbe sembrare una digressione, ma che non esula dal nostro argomento. È vero che la diocesi non è un territorio bensì una comunità di fedeli radunata nella comunione ecclesiastica col vescovo e il suo presbiterio. Sembrerebbe, perciò, che il territorio sia qualcosa di accessorio, uno dei molti criteri di delimitazione della comunità. Infatti, possono esistere – ed esistono – nuclei di comunione ecclesiale non determinati dal territorio. Tuttavia, non si può negare che il fatto di coabitare nello stesso territorio crea un vincolo di comunione nella carità col prossimo più prossimo, più vicino. La coabitazione senza convivenza non è né umana né tanto meno cristiana. Parlando a livello umano, è palese che affinché vi sia una vera convivenza si richiede un ideale comune negli individui che abitano lo stesso lembo di terra. Questo ideale comune è il motore che spinge le persone a costruire la società come cosa propria, in solidarietà sociale. Se due gruppi umani coabitano sullo stesso suolo senza convivere, ignorandosi, senza nessun ideale comune, facilmente arrivano a disprezzarsi e finiscono con il lottare per la supremazia sul territorio (purtroppo vi sono oggi tanti esempi di „pulizia etnica“). Ciò che vale per le società umane vale anche a livello ecclesiale, perché nella Chiesa la socialità umana non è distrutta bensì elevata all'ordine della grazia. Nella Chiesa abbiamo un ideale comune – la nostra Fede – e quindi un nucleo comunionale essenziale – l'Eucaristia – che rende possibile la costruzione solidale della „Chiesa che è in un luogo“ (sempre in comunione con tutta la Chiesa), rispettando la diversità dei vari gruppi ivi commoranti. Soltanto con queste premesse, la molteplicità di enti giurisdizionali non è d'intralcio alla comunione, anzi la favorisce, perché i fedeli dei diversi gruppi si sentono un solo Popolo di Dio nell'unità cattolica. Il territorio non è dunque un criterio che si possa scartare alla leggera.<sup>11</sup> Questa è la ragione fondamentale della necessità dei diversi meccanismi di coordinazione pastorale per le circoscrizioni ecclesiastiche sovrapposte o vicine.

<sup>10</sup> Cfr. ARRIETA, Juan I., *Comentario al can. 372 [CIC]*, in: *ComEx II*, 702.

<sup>11</sup> JAEGER (nota 9), 501: „Anzitutto dunque, perché si abbia un ‚corpus apte vivens‘ si richiede una certa corrispondenza con il sostrato umano: storico, geografico, culturale, sociale e politico, perché è proprio questo che rende la Chiesa ‚particolare‘.“

Tornando al discorso precedente, possiamo domandarci: il fatto che nel CCEO non esista un canone parallelo al can. 372 del CIC significa che il principio territoriale come criterio basilare non vale per le Chiese orientali? In altre parole: soltanto le circoscrizioni della Chiesa latina possono essere stabilite sul territorio con la pretesa di accogliere nel loro seno i fedeli di qualsiasi Chiesa *sui iuris* ivi presenti? Penso assolutamente di no. Mi spiego:

L'indebito raffronto di due testi conciliari può portare a grosse confusioni. Mi riferisco al CD 23 e al OE 4:

**CD 23:** Nello stabilire la circoscrizione diocesana, per quanto è possibile, si tenga presente la varia composizione del popolo di Dio ... . Nello stesso tempo, si faccia in modo che possibilmente si mantengano uniti gli agglomerati demografici di questo popolo agli uffici civili e alle istituzioni sociali, che ne costituiscono la struttura organica. ...

Se le circostanze lo permettono, si osservino i confini delle circoscrizioni civili e le particolari condizioni ad es. psicologiche, economiche, geografiche e storiche delle persone e dei luoghi. ...

Pure a questo scopo, dove si trovano fedeli di diverso rito, il vescovo deve provvedere alle loro necessità spirituali, sia per mezzo di sacerdoti o parrocchie dello stesso rito; sia per mezzo di un vicario episcopale ... sia da se stesso esercitando l'incarico di ordinario di diversi riti. Ma se tutto questo, secondo il giudizio della sede apostolica, per ragioni particolari non si può fare, si costituisca una gerarchia propria per ciascun rito.

**OE 3-4:** Queste chiese particolari, sia di oriente che d'occidente, ... godono di pari dignità, così che nessuna di loro prevale sulle altre per ragione del rito, e godono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del vangelo in tutto il mondo, sotto la direzione del romano pontefice.

Si proceda perciò in tutto il mondo alla tutela e all'incremento di tutte le chiese particolari e a questo scopo si erigano parrocchie e una gerarchia propria, dove lo richieda il bene spirituale dei fedeli. Le gerarchie poi delle varie chiese particolari, che hanno giurisdizione sullo stesso territorio, procurino, col mutuo scambio di consigli in periodici incontri, di promuovere l'unità di azione ...

Nel testo di CD 23 è chiaro che il criterio basilare è quello territoriale, perché la gerarchia propria per ciascun „rito“ va eretta se non si può provvedere tramite le altre misure di cura pastorale nell'unica diocesi territoriale. Invece, il testo di OE 3-4 afferma categoricamente il principio generale della pari dignità di tutte le Chiese e, quindi, di procedere all'erezione della gerarchia propria dove lo richieda il bene spirituale dei fedeli. Sembra che tale diversa impostazione dei decreti conciliari giustifichi l'assenza nel CCEO di un canone parallelo al can. 372 del CIC. Tuttavia, bisogna fare una precisazione: il testo di CD 23 parla dei criteri per la delimitazione delle diocesi, mentre – come è risaputo – il testo di OE 4 parla di „Chiese particolari“ nel senso di „Chiese *sui iuris*“, non di „e-

parchie“. Di conseguenza i testi non sono comparabili. In OE semplicemente non esistono criteri per la delimitazione delle eparchie.

D'altronde, se teniamo presente che il decreto CD – ed in concreto il suo n. 23 – non è indirizzato soltanto alla Chiesa latina ma a tutta la Chiesa cattolica, si dovrà trarre la conseguenza che il criterio del CD 23 vale anche per le Chiese orientali.

Per giustificare la precedente affermazione, si tenga presente che, anche se in quell'epoca non esisteva un CCEO can. 1492 per stabilire la portata dei documenti della suprema potestà della Chiesa riguardo le Chiese orientali, tuttavia nel documento conciliare vi sono clausole che prevedono delle specificità per le Chiese orientali (cfr. CD 23 e 38, 6°), che dimostrano l'applicabilità a queste Chiese delle disposizioni generali del documento. (Ciononostante, non si può negare che la redazione generale del documento riflette la tipica trascuratezza verso la realtà orientale). Comunque, CD 23, che ora ci interessa, stabilisce il criterio generale territoriale per tutte le diocesi/eparchie, prevedendo soltanto che in alcuni casi eccezionali („se tutto questo ... per ragioni particolari non si può fare“) si possa applicare il criterio rituale.

Non si tratta, dunque, che nel CIC il criterio basilare sia quello territoriale e nel CCEO quello personale. A mio avviso, poiché le eparchie sono Chiese particolari e quindi immagine della Chiesa universale, devono essere aperte a tutti i tipi di fedeli, e perciò hanno anche bisogno del principio territoriale come criterio generale e primario: se fosse diversamente non si capirebbe il perché dei cc. orientali sulla cura pastorale dei fedeli di altre Chiese *sui iuris* (cfr. CCEO cann. 193, 207, 916 § 5).

Quindi, se vi fossero territori in cui non esistesse altro che una eparchia di una Chiesa orientale, il criterio per indicare il pastore ed il gerarca incaricato della cura pastorale di qualsiasi fedele ivi commorante sarebbe quello territoriale, come prevede il can. 916 § 5 del CCEO. Questo paragrafo orientale, infatti, affida i fedeli senza gerarchia propria al vescovo – orientale o latino – presente nel territorio.

Tuttavia, nel CIC non esiste una norma parallela a quella del CCEO can. 916 § 5, e questo può spiegare la (a mio avviso antipatica) tendenza a erigere circoscrizioni latine dappertutto, anche là dove i fedeli latini sono una esigua minoranza dentro una maggioranza cattolica orientale. Perché non farli dipendere dal Gerarca orientale del luogo?

Riassumendo, la mia opinione è che le eparchie/diocesi, in quanto Chiese particolari devono essere aperte a tutti i fedeli. Sono quindi „meta“-rituali.

## 2.2. I criteri per l'appartenenza alla Chiesa *sui iuris*

Cosa molto diversa è, invece, il caso delle Chiese *sui iuris*.<sup>12</sup> Queste strutture dell'organizzazione gerarchica della Chiesa hanno come finalità essenziale quella di offrire la cura pastorale a una comunità di fedeli individuata da uno stesso „rito“, nel senso del can. 28 § 1 CCEO, che in fin dei conti si identifica con tutto il patrimonio di un popolo.

Infatti, le Chiese *sui iuris* non sono aperte a tutti i tipi di fedeli. Anche se ciò possa sembrare strano, il criterio basilico di ascrizione e appartenenza ad una Chiesa *sui iuris* è quello della „discendenza“ o, se si vuol chiamare così, il criterio del „sangue“ (cfr. cann. 29 § 1 CCEO, 111 CIC); anche se, logicamente, vi sono altre possibilità eccezionali (cfr. cann. 32 CCEO, 112 CIC). Non bisogna stupirsi del nome che ho dato a questo criterio, perché un battezzato figlio di padre latino non può appartenere alla Chiesa malabarese, né viceversa, tranne che con l'intervento della Sede Apostolica. Siamo davanti, dunque, ad un criterio escludente, cosa che è incompatibile con la natura di „Chiesa particolare“, che deve essere aperta a tutti. Quindi le Chiese *sui iuris* non sono Chiese particolari (nel senso tecnico odierno del termine).

## 2.3. Un caso da studiare: i suddisti di Kottayam

Tutte queste distinzioni servono per tentare di chiarire meglio un caso peculiare. Mi riferisco alla attuale situazione dell'eparchia di Kottayam, in Kerala (India).

Questa circoscrizione ecclesiastica fu eretta nel 1923 da PIO XI<sup>13</sup> all'interno della Chiesa siro-malabarese per la comunità etnica dei „Knanaya“, detta anche dei „suddisti“ (per trovarsi originariamente nel sud del Kerala). Ma già prima di questa data – da sempre – la comunità aveva avuto una cura pastorale propria.

La comunità dei suddisti si ritiene discendente dal gruppo di famiglie giudeo-cristiane che emigrarono da Edessa all'India con TOMMASO di Gerusalemme (o

<sup>12</sup> Sulle Chiese *sui iuris* vi è una discreta quantità di bibliografia. Senza pretendere di essere esauriente, riguardo a ciò che ci interessa qui, cfr., p. es., HERMANN, Aemilius, De conceptu ritus, in: *Jurist* 2 (1942) 333 ss.; EID, Emilio, Église de droit prope-jurisdiction, in: *AnCan* 40 (1998) 7-18; KAPTJN, Astrid, L'inscription à l'église de droit propre, in: *AnCan* 40 (1998) 49-70; FÜRST, Carl G., Ostkirche(n) – „Ritus“ (Riten) – Ostkirchenrecht, in: *Folia Theologica* 6 (1995) 33-52; SALACHAS, Dimitri, Concetto ecclesiológico e giuridico di Chiesa „sui iuris“, in: IDEM, *Istituzioni di Diritto Canonico delle Chiese Cattoliche Orientali: strutture Ecclesiali nel CCEO*, Roma 1993, 57-74; IDEM, „Ecclesia universa et Ecclesia sui iuris“ nel Codice Latino e nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, in: *Apoll* 65 (1992) 65-76; BROGI, Marco, Le Chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, in: *Il Diritto Canonico Orientale nell'Ordinamento Ecclesiale*, a cura di BHARANIKULANGARA, Kuriakose, Città del Vaticano 1995, 49-75; NEDUNGATT, George, *Ecclesia universalis, particularis, singularis*, in: *Nuntia* 2 (1976) 77-87; ŽUŽEK, Ivan, Le „Ecclesiae sui iuris“ nella Revisione del Diritto Canonico, in: IDEM, *Understanding the Eastern Code (Kanonika 8)*, Roma 1997, 94-109.

<sup>13</sup> PIO XI, cost. ap. „Romani Pontifices“, 21 Dicembre 1923, in: *AAS* 16 (1924) 257-262.

di Kanna) nell'anno 345 d.C. Questi cristiani non si sposano con non appartenenti al gruppo etnico (possono farlo, ma allora escono dalla comunità), hanno alcune consuetudini proprie, propri rappresentanti politici, ecc., ma compartono la stessa lingua malayalam del Kerala. A causa della crisi del 1653, la comunità si separò in due gruppi: malabarese e malankarese.<sup>14</sup> Oggi questi fedeli sono inquadriati in una eparchia siro-malabarese (cattolica) ed un'altra appartenente al patriarcato ortodosso siro.

Tuttavia, i fedeli suddisti malankaresi che nei primi anni del secolo XX tornavano all'unità con la Chiesa cattolica preferivano restare sotto la giurisdizione del vescovo malabarese suddista che sotto quella del vescovo malankarese cattolico non suddista. Quindi l'eparchia siro-malabarese di Kottayam incorpora anche i fedeli malankaresi suddisti.

A causa dello spostamento dei fedeli, oggi questa eparchia ha parrocchie sparse in tutto il Kerala, con giurisdizione esclusiva. Ciò ha provocato tensioni tra la gerarchia territoriale siro-malabarese e queste comunità suddiste.

Anche in altre parti dell'India e in tutto il mondo vi sono numerose comunità Knanaya, che esigono una cura pastorale adeguata alle loro peculiarità.

Davanti a questa realtà bisogna trovare una struttura adeguata alle loro caratteristiche. Possiamo domandarci: è ragionevole che sia una eparchia personale con giurisdizione esclusiva? Potrebbe pensarsi ad una erezione di una nuova Chiesa *sui iuris* per i Knanaya? Vi sono altre possibilità? Come si vede è un caso complicato. Due sono i punti problematici:

- in quanto semplice eparchia potrebbe benissimo avere fedeli di più Chiese *sui iuris*, ma il problema sarebbe la sua esclusività etnica, che come abbiamo visto sembra incoerente con la natura di Chiesa particolare;
- in quanto Chiesa *sui iuris* si risolverebbe il problema dell'esclusività etnica, ma resterebbe il paradosso di una Chiesa *sui iuris* con due patrimoni liturgici, disciplinari, ecc. (malabarese e malankarese).

L'attuale Vescovo di Kottayam, Mar Kuriakose KUNNACHERRY, in un recente intervento ad un simposio<sup>15</sup>, ha difeso la possibilità di una Chiesa *sui iuris* con due diversi „riti“. Egli argomenta tale possibilità distinguendo tra Chiesa *sui iuris* e rito. Infatti, la Chiesa *sui iuris* non è un rito bensì una struttura. Inoltre, Mons. KUNNACHERRY adduce il precedente della Chiesa bizantina di Krizevci, che ingloba i bizantini originari di diverse Chiese *sui iuris* abitanti nella ex-Jugoslavia. E si può anche menzionare il caso della Chiesa latina, nella quale vi sono i riti romano, mozarabico ed ambrosiano.

Tuttavia ritengo che se „rito“ si definisce secondo il c. 28 § 1 CCEO, esso sarà il patrimonio di ogni Chiesa *sui iuris*. Infatti, secondo questo canone, „il rito è il

<sup>14</sup> Cfr. GEFAELL, Pablo, *Las Iglesias orientales antiguas ortodoxas y católicas*, in: GONZÁLEZ MONTES, Adolfo (ed.), *Las Iglesias Orientales*, Madrid 2000, 613.

<sup>15</sup> KUNNACHERRY, Kuriakose, *Ecumenism. Eastern Perspectives*, in: *Apnades* 3 (2002) 1 e 16 (discorso pronunciato all'„International Theological Symposium“, Kottayam, 28 gennaio 2002. La rivista *Apnades* riporta soltanto un riassunto inglese del testo originale in malayalam, ma io ho usato l'intero manoscritto in inglese).

patrimonio ... proprio di ciascuna Chiesa *sui iuris*“. Vale a dire, tutto ciò che identifica ecclesialmente un popolo. Dunque se i suddisti, come popolo, possono riconoscere un patrimonio proprio identificante, allora potranno essere Chiesa *sui iuris*. Tuttavia questo richiederebbe il superamento delle differenze tra suddisti malabaresi e suddisti malankaresi, in modo tale che tale Chiesa *sui iuris* sia veramente uno strumento per la cura pastorale di un *coetus christifidelium* chiaramente identificato come tale da questo comune patrimonio. Vedo difficile che ciò si possa fare per il rito liturgico, e forse anche per gli altri aspetti, ma forse no. Forse si può conservare tale differenza liturgica senza ledere il senso di appartenenza alla specifica comunità ecclesiale?

Un altro caro maestro, il prof. Ivan ŽUŽEK, scriveva riguardo alla peculiare configurazione della Chiesa bizantina di Krizevci:

„Dubito anche se si possa chiamare *Ecclesia sui iuris* la eparchia di Krizevci in Jugoslavia, del resto fiorente, tuttavia composta dai fedeli di cinque diversi *ritus* e dunque appartenenti alle varie *Ecclesiae sui iuris*.“<sup>16</sup>

Bisognerebbe, quindi, approfondire fino a che punto l'appartenenza al gruppo sociale umano si possa identificare con l'appartenenza al gruppo ecclesiale specifico. Mi spiego: come ho già segnalato, la grazia non distrugge la natura ma la eleva. La socialità appartiene alla natura umana e, quindi, anche appartiene all'essere dell'uomo unirsi in gruppi sociali con propri valori culturali, storici e linguistici. Questa realtà sociale non è stata distrutta bensì redenta ed elevata all'ordine della grazia da nostro Signore Gesù Cristo. È vero che in Lui „non c'è più giudeo né greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù“ (Gal 3,28), ma è ovvio che questa frase non vuol negare la varietà dei popoli, bensì superarla nell'unità della fede e della carità. Quindi, ritengo che nel governo ecclesiale bisogna applicare il buon senso e lasciarsi guidare dallo Spirito Santo per identificare i criteri (anche sociologici) per adeguare le strutture di cura pastorale alle diverse realtà dell'umana socialità. Due cittadini libanesi si sentono molto libanesi anche se uno è melchita ed altro maronita. Tuttavia, se la loro appartenenza a diversi gruppi con propria storia, identità e valori, li fa ritenersi appartenenti a due popoli diversi, allora la Chiesa può riconoscere questa diversità anche nell'ambito delle strutture pastorali come Chiese *sui iuris*; e ciò malgrado vi sia una identità nazionale comune. Tuttavia, si può pensare ad una situazione simmetricamente opposta a quella appena accennata: in Italia, p. es., esistono tradizionalmente due riti – ambrosiano e romano –, due patrimoni liturgici (e in certa misura anche disciplinari, spirituali, ecc.) che tuttavia si ritiene non configurino due popoli diversi, almeno fino al punto da esigere entità separate. È compito – arduo – della suprema autorità della Chiesa valutare queste diversità e procedere prudenzialmente a istituire strutture pastorali adeguate.

<sup>16</sup> ŽUŽEK, Ivan, Presentazione del „Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium“, in: ME 4 (1990) 602.

Un'altra possibilità per risolvere la questione dei suddisti sarebbe quella di creare una struttura pastorale „meta“-rituale che non fosse Chiesa *sui iuris*. Forse si potrebbe pensare ad una struttura complementare non legata a un rito concreto, tipo Esarcato Apostolico personale. Su questo tipo di figure ci soffermeremo in seguito.

### 3. Altre circostrizioni per la cura pastorale „meta“-rituale

In questo paragrafo si vuole riflettere sugli Ordinariati militari<sup>17</sup>, gli Ordinariati per la cura pastorale dei fedeli di diverse Chiese orientali senza gerarchia propria nel luogo<sup>18</sup>, ed altre strutture dell'organizzazione gerarchica che hanno una finalità non legata necessariamente al rito e quindi sono indirizzate a fedeli di diverse Chiese *sui iuris*.

#### 3.1. Gli „Esarcati militari“

Nel caso di procedere all'erezione di un Ordinariato militare<sup>19</sup> per un paese con ampia varietà di Chiese *sui iuris* (Libano, per esempio), mi domando, a quale di queste Chiese apparterebbe questo „Ordinariato“? Si sa che la figura dell'Ordinariato militare non esiste nel CCEO (come d'altronde neanche nel CIC), ma potrebbe benissimo rientrare tra gli „esarcati“ (CCEO can. 311). Sarebbe chiamato quindi „Esarcato militare“. Tuttavia, a quale Chiesa *sui iuris* apparterebbe? Se ne dovrebbe forse erigere uno per ognuna di esse? Sarebbe irragionevole ed impraticabile. Credo che la finalità di tale istituzione è di dare una cura pastorale specializzata ai militari, offrendo tutti i vantaggi di mobilità, di spirito proprio, ecc. Perciò credo che dovrebbe ritenersi una struttura „aldilà dei riti“, trovarsi cioè in un piano della costituzione della Chiesa comune a tutte le Chiese *sui iuris*.

A questo piano comune mi riferivo quando ho citato all'inizio gli articoli degli statuti personali del Libano.

E, per essere coerente con ciò che ho appena detto, bisognerebbe ritenere gli Ordinariati militari esistenti finora in paesi a maggioranza latina, ma con una significativa presenza orientale, quali „strutture aldilà dei riti“. Ovviamente si dovrebbe risolvere all'interno di tali strutture l'attenzione rituale concreta, ma

<sup>17</sup> Cost. Ap. „Spirituali Militum Curae“, in: AAS 78 (1986) 481-486.

<sup>18</sup> Cfr. AnPont 2002, 878.

<sup>19</sup> Cfr. BAURA, Eduardo, Legislazione sugli Ordinariati castrensi, Milano 1992; CONGREGAZIONE PER I VESCOVI (ed.), Dieci anni dopo la promulgazione della Costituzione Apostolica „Spirituali Militum Curae“. Atti del Simposio internazionale degli ordinariati militari, Buenos Aires 4-8 Settembre 1996, Città del Vaticano 1996; OLSEN, Torbjörn, Die Natur des Militärordinariats. Eine geschichtlich-juridische Untersuchung mit Blick auf die Apostolische Konstitution „Spirituali Militum Curae“, Berlin 1998.

credo che i mezzi esistenti nelle diocesi/eparchie<sup>20</sup> sarebbero sufficienti, con i dovuti adattamenti (cappellani invece di parroci, ecc.).

### 3.2. Gli Ordinariati per i fedeli orientali senza gerarchia propria

In linea di massima, questi Ordinariati sono strutture rivolte complessivamente a tutti i fedeli cattolici orientali che non hanno gerarchia propria nel paese dove dimorano.<sup>21</sup>

Se gli Ordinariati militari non sono contemplati nel CIC ma furono poi eretti extracodicialmente con una costituzione apostolica, il caso degli „Ordinariati per i fedeli orientali senza gerarchia propria“ è ancora più confuso.

Infatti, questi Ordinariati non esistono né nel CIC né nel CCEO, e non è stata promulgata nessuna costituzione apostolica per la creazione di questo istituto. Si tratta, dunque di una struttura esistente per via di „prassi“. <sup>22</sup>

Per questa ragione le opinioni riguardo alla natura di tale struttura dell'organizzazione ecclesiastica sono varie. Juan I. ARRIETA ritiene che appartengono al diritto latino<sup>23</sup>, perché „la loro struttura non coincide con quella delle circoscrizioni tipizzate dal diritto orientale, che riguardano sempre fedeli appartenenti ad una stessa Chiesa *sui iuris*“<sup>24</sup> e perché la *cura animarum* è affidata a un pastore della Chiesa latina. Tuttavia, possiamo interrogarci: è giusta questa affermazione?

È vero che esistono anche „Esarcati Apostolici“ per fedeli di diverse Chiese *sui iuris* orientali ma appartenenti alla stessa tradizione rituale.<sup>25</sup> In questi casi, la differenza con gli Ordinariati è che l'Esarca è un vescovo orientale, mentre l'Ordinario è – di solito – il vescovo latino della capitale del paese. È chiaro che questo Esarcato Apostolico „multirituale“ (diverso dagli Esarcati Apostolici per la cura dei fedeli di una unica Chiesa *sui iuris*) è retto dal diritto orientale, perché tutti gli interessati sono orientali; tuttavia tale circoscrizione ecclesiastica non appartiene ad una Chiesa *sui iuris* concreta.

<sup>20</sup> Cfr. CIC cann. 383 § 2, 476, 518; CCEO cann. 193 e 207.

<sup>21</sup> Vi sono tuttavia alcuni Ordinariati limitati ad un certo tipo di fedeli orientali, come, per esempio, quelli appartenenti ad una stessa tradizione rituale (per i bizantini nell'Austria, in Cecchia, nella Turchia ecc.; cfr. AnPont 2002, 878-882). Qualche cenno bibliografico su questo argomento: S. C. PRO ECCLESIA ORIENTALI, *Decretum de erectione Ordinariatus pro fidelibus ritus orientalis in Argentina degentibus*, in: Apoll 40 (1962) 22 ss.; PASSICOS, Jean, *L'Ordinariat des catholiques de rite oriental résidants en France*, in: AnCan 40 (1998) 151-163.

<sup>22</sup> ARRIETA, Juan I., *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, 365 s.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 365.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 365 s.

<sup>25</sup> Esarcato Apostolico per i cattolici di rito bizantino nella Repubblica di Slovenia; Esarcato Apostolico per i cattolici di rito bizantino nella ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia; Esarcato Apostolico per i cattolici di rito bizantino in Ungheria; ecc. (cfr. AnPont 2002, 880).

Nel caso degli Ordinariati, si può forse dire che sono retti dal diritto latino? Non credo proprio. Vediamo perché:

- L'autorità che erige tali Ordinariati è la Congregazione per le Chiese orientali.
- Dipendono da questa Congregazione orientale.
- I fedeli dipendono dal diritto orientale comune e da quello particolare delle diverse Chiese *sui iuris* a cui appartengono.
- Mi pare che logica richiede che per sbrigare i diversi affari dell'Ordinariato, l'Ordinario latino debba seguire il diritto orientale.

Non vedo ragione, quindi, per dire che tali Ordinariati siano di diritto latino. Tuttavia è vero che il Vescovo/Ordinario rimane latino ... . Quindi non è neanche una struttura delle Chiese *sui iuris* orientali. Per queste ragioni, mi pare che questi Ordinariati (e pure gli Esarcati Apostolici multirituali) siano strutture gerarchiche di livello costituzionale diverso da quello delle Chiese *sui iuris*.

### 3.3. Gli Esarcati personali

Il CCEO can. 311 prevede che gli Esarcati possano essere delimitati territorialmente oppure con qualche altro criterio: questo „altro criterio“ sarebbe quindi personale.

Vi sono molte possibilità di Esarcati personali: limitati ai fedeli di un'unica Chiesa *sui iuris*<sup>26</sup>; per i fedeli di una stessa tradizione rituale; oppure per qualsiasi tipo di Chiesa *sui iuris*, ma con una finalità pastorale specifica. Tranne il caso di quelli limitati a una unica Chiesa *sui iuris*, gli altri saranno sempre Esarcati Apostolici „multi-rituali“ (se lo scopo è di dare cura pastorale rituale a fedeli di varie Chiese *sui iuris*), oppure „trans-rituali“ (se la finalità specifica dell'Esarcato non è legata a nessuna Chiesa *sui iuris*).

A mio avviso, questi Esarcati personali sarebbero equivalenti alle Prelature personali indicate nel CIC cann. 294-297.

### 3.4. Le assemblee episcopali inter-rituali

Per finire, ancora qualche parola sulle assemblee dei gerarchi di diverse Chiese *sui iuris* (CCEO can. 322).<sup>27</sup> Abbiamo già detto che questi Enti dell'organiz-

<sup>26</sup> Possono essere Esarcati patriarcali, se non sono fuori del territorio della Chiesa *sui iuris* interessata, oppure Esarcati Apostolici se sono fuori del territorio (cfr. CCEO can. 314 § 1).

<sup>27</sup> Su questo argomento, cfr. BROGI, Marco, Commento agli statuti della Assemblea degli ordinari cattolici di Terra Santa, in: *IusEccl* 2 (1994) 832-842; IDEM, Sinodi Patriarcali, Assemblee e Conferenze Episcopali di rito orientale, in: *Antonianum* 51 (1986) 256-265; MADATHIKANDAM, George, The Catholic Bishops' Conference of India: An inter-ecclesial assembly, Kerala 1995; PALLATH, Paul, L'Assemblée des Hiérarques de plusieurs Églises de droit propre selon le code des canons des Églises Orientales, in: *AnCan* 42 (2000) 101-125.

zazione ecclesiastica sono scaturiti dalla pressante necessità di coordinare la pastorale tra le diverse circoscrizioni ecclesiastiche presenti nello stesso territorio.

Non mi soffermerò sull'analisi della sua composizione, funzionamento, ecc.; voglio fare soltanto una breve riflessione sul punto che ci occupa in questo studio, prendendo spunto da questo istituto.

Le assemblee di cui al can. 322 del CCEO sono organismi dell'organizzazione ecclesiastica che non possono essere inquadrati nel livello costituzionale delle Chiese *sui iuris*. Sono fuori dai „riti“, anche se ovviamente al loro servizio.

Quindi, il luogo naturale della normativa su questo organo non è il CCEO (perché non limitate alle Chiese orientali) né il CIC (che neanche lo prevede). Il suo luogo (e quello di tutte le altre figure che abbiamo visto finora) sarebbe in una legislazione comune a tutta la Chiesa cattolica, che forse non abbia livello di „costituzione della Chiesa“<sup>28</sup>, ma quello di Codice comune a tutta la Chiesa, accanto ai due codici<sup>29</sup> – latino ed orientale –, e alla „Pastor Bonus“.

---

<sup>28</sup> Cfr. ŽUZEK, Ivan, La „Lex Ecclesiae Fundamentalis“ et les deux Codes, in: AnCan 40 (1998) 19-48; IDEM, L'idée de Gasparri d'un Codex Ecclesiae Universae comme „point de départ“ de la codification canonique orientale, in: AnCan 38 (1995/96) 53-74.

<sup>29</sup> Piuttosto „Statuti personali“ cfr. GEFAELL (nota 3), 657 s.